

RESOCONTO STENOGRAFICO

349ª SEDUTA
(Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 1991

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

INDICE

Congedi	Pag. 12639
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	12639
«Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana». (949 - 895 - 814 Titolo IV - 530/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	12643, 12653, 12654
PLACENTI (PSI) relatore	12658, 12660, 12661, 12663
PIRO (Gruppo Misto)	12643, 12656, 12660
RUSSO (PCI-PDS)	12645, 12658
LA RUSSA, Assessore per gli enti locali	12648, 12655
GALIPÒ (DC)	12651, 12654, 12655
VIRGA (MSI-DN), deputato questore	12656, 12659, 12660
CUSIMANO (MSI-DN)	12655, 12658
COLOMBO (PCI-PDS)	12657
CAPITUMMINO (DC), Presidente della Commissione	12658
	12659
	12660, 12661
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	12640
LA RUSSA, Assessore per gli enti locali	12640, 12641, 12642
PARISI (PCI-PDS)	12641
PIRO (Gruppo Misto)	12642
PLACENTI (PSI)	12643
Per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori d'Aula del disegno di legge n. 702/A	
PRESIDENTE	12664
D'URSO (PCI-PDS)	12664
Per chiedere l'esame con procedura d'urgenza del disegno di legge n. 1048 e per la sollecita istituzione della Sovrintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta	
PRESIDENTE	12665
PLACENTI (PSI)	12664

Sulle manifestazioni di protesta di ieri davanti la sede dell'Assemblea

PRESIDENTE	12665
CHESSARI (PCI-PDS)	12665

La seduta è aperta alle ore 17,10.

COSTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Grillo ha chiesto congedo per il pomeriggio di oggi.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, in data 20 marzo 1991, il seguente disegno di legge:

— «Istituzione del Museo regionale di Gela. Norme per il recupero della nave del VI secolo avanti Cristo in Gela e per la realizzazione

di un parco archeologico ambientale» (1048), dagli onorevoli Placenti, Stornello, Mazzaglia, Gentile, Barba.

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Enti locali».

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni della rubrica «Enti locali».

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 1791: «Indagine conoscitiva sulla paralisi amministrativa al Comune di Corleone (Palermo)», degli onorevoli Parisi e Colombo.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

COSTA, *segretario*:

«All'Assessore per gli Enti locali, premesso che il Consiglio comunale di Corleone (provincia di Palermo) non ha ancora eletto il Sindaco e la Giunta dalle elezioni comunali tenute il 28 e 29 maggio di quest'anno;

considerato che:

— il Comune stesso alla data odierna è uno dei pochi, se non l'unico, nella Regione a non essere dotato di regolari organi amministrativi;

— la prima seduta del Consiglio stesso si è tenuta il 20 giugno, oltre il termine di 15 giorni entro il quale doveva tenersi a norma di legge;

— la prima seduta e le due successive del 22 e 23 luglio sono state vanificate dalla decisione del gruppo consiliare di maggioranza assoluta, quello democristiano, al fine di determinare il rinvio della prima seduta e di rendere nulla la successiva, per mancanza del numero legale, grazie all'assenza dell'intero gruppo consiliare democristiano stesso;

ritenuto che:

— la paralisi amministrativa determinatasi nel Comune di Corleone è fortemente lesiva degli interessi dei cittadini corleonesi, tenuto conto dell'alto tasso di disoccupazione che in esso si registra e del blocco delle numerose gare d'appalto, i cui lavori comprendono una spesa complessiva di 153 miliardi;

— numerosi servizi comunali sono in uno stato di paralisi funzionale, in particolare quello per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dotato solamente di tre unità lavorative, in un periodo in cui la presenza nel territorio comunale di cittadini corleonesi emigrati all'estero per cause di lavoro ha accresciuto notevolmente la popolazione residente;

per sapere se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se non ritenga, in ogni caso, di dovere disporre un'indagine sulla situazione esistente in questo comune, al fine di accertare celermente le reali cause di ciò, considerata anche la realtà sociale di questo centro in cui la presenza del fenomeno criminale mafioso è notevole» (1791).

PARISI - COLOMBO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. A seguito di quanto rappresentato con l'interrogazione numero 1791 in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa nel Comune di Corleone, ho disposto opportuni accertamenti da cui sono emerse le seguenti risultanze: il Consiglio comunale di Corleone attualmente in carica si è insediato dopo le consultazioni elettorali amministrative del 28/29 maggio 1989.

Alla data dell'ispezione, l'organo consiliare aveva tenuto 17 sedute, tra cui quella di prima adunanza, svoltasi in data 20 giugno 1989, oltre il termine — e su questo punto ha ragione l'onorevole Parisi — di quindici giorni dalla data della proclamazione degli eletti, contravvenendo, così, all'articolo 44 dell'Ordinamento regionale enti locali (OREL). Delle nominate adunanze, otto sono andate deserte, nove, invece, sono state utilizzate per l'attività deliberativa che si è espressa attraverso l'adozione di numero 204 provvedimenti. Detti provvedimenti hanno riguardato, in primo luogo, l'elezione degli organi comunali con gli adempimenti connessi e, in secondo luogo, svariate materie, tra le quali, l'esame e l'approvazione del piano previsionale programmatico e del bilancio, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'approvazione di graduatorie di concorsi già espletati, l'approvazione di bandi di concorso, l'affidamento a trattativa privata di servizi e forniture pubbliche.

Va evidenziato, inoltre, come parte dell'attività deliberativa in parola sia stata spesa per ratificare atti assunti dalla Giunta municipale con i poteri del Consiglio. Pertanto la violazione dell'articolo 44 c'è stata, e solo successivamente il Consiglio comunale si è messo in moto, provvedendo alla elezione degli organi e all'assunzione di tutta una serie di deliberazioni nell'interesse della cittadinanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Parisi ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è chiaro che l'oggetto dell'interrogazione avrebbe richiesto una risposta più sollecita di questa che interviene a distanza di un anno ed otto mesi dalla data di presentazione dell'interrogazione medesima. In un anno ed otto mesi, è evidente che, se il Consiglio comunale non si fosse messo in regola, sarebbe stato sciolto.

Sottolineo che tutti i fatti denunciati con l'interrogazione e, in primo luogo, la violazione dell'articolo 44 dell'Ordinamento regionale enti locali, sono stati confermati dall'ispezione disposta dall'Assessore per gli Enti locali. Dietro questi enormi ritardi risiedeva una situazione politica di ingovernabilità all'interno del partito di maggioranza assoluta (la Democrazia cristiana a Corleone ha la maggioranza assoluta); situazione di ingovernabilità che ha comportato non solo violazioni di legge, ma anche ritardi nella attivazione di importantissimi servizi comunali, ritardi che hanno nociuto alla cittadinanza.

Certamente ero già a conoscenza del fatto che dopo tanto tempo la situazione si è normalizzata. Permane, tuttavia, l'instabilità amministrativa, malgrado il possesso della maggioranza assoluta da parte della Democrazia cristiana continui ad essere il dato dominante.

È chiaro, quindi, che non posso dichiararmi né soddisfatto né insoddisfatto per il merito della risposta. Rimane certamente l'insoddisfazione per il fatto che dell'argomento si discute dopo quasi due anni, quando ormai il valore della denuncia è stato azzerato dagli avvenimenti successivi, ma è incontestabile che esso concerneva fatti veri.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 2030: «Adeguatezza alla normativa in vigore delle retribuzioni

corrisposte dall'amministrazione comunale di Campofranco al personale dell'asilo nido», dell'onorevole Piro.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

COSTA, segretario:

«All'Assessore per gli Enti locali, premesso che:

— in data 2 maggio 1989, il Comune di Campofranco ha aperto l'asilo nido alla frequenza degli utenti; nella stessa data il personale vincitore del concorso relativo è stato immesso in servizio ai sensi della legge regionale numero 214 del 1979;

— detta legge prescrive per il personale i seguenti livelli funzionali: sesto livello per il personale assistente e terzo livello per il personale ausiliario;

per sapere:

— i motivi che inducono l'amministrazione comunale di Campofranco a corrispondere al personale dell'asilo nido una retribuzione corrispondente al quinto ed al secondo livello funzionale;

— quali interventi intenda realizzare nel caso in cui le determinazioni del Comune non siano conformi alla legge regionale numero 214 del 1979 e al decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983» (2030).

PIRO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Signor Presidente, in relazione all'interrogazione dell'onorevole Piro in ordine alle retribuzioni corrisposte dall'amministrazione comunale di Campofranco al personale dell'asilo nido, comunico che la legge regionale numero 214 del 1979, recante la disciplina degli asili nido della Regione siciliana, stabilisce all'articolo 22 che il personale di vigilanza deve essere in possesso del diploma, quello ausiliario della licenza elementare.

L'amministrazione comunale, in conformità alle citate disposizioni di legge, ha provveduto a bandire i relativi concorsi prevedendo il livello V per gli assistenti e il livello II per gli ausiliari, così come stabilito nel contratto per

i dipendenti degli enti locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica numero 810 del 1980.

Al citato personale degli asili nido, assunto in servizio nel maggio 1989 a seguito dell'espletamento dei concorsi regolarmente banditi, è stato attribuito il trattamento economico previsto dai relativi bandi, anche in considerazione del fatto che il bilancio per l'esercizio finanziario 1989, già approvato dal consiglio comunale il 31 marzo 1989, non prevedeva di far fronte alla spesa con il contributo dell'Assessorato regionale della Sanità in conformità alla legge regionale numero 214 del 1979.

L'amministrazione comunale di Campofranco, come richiesto dall'onorevole interrogante, ha proceduto in data 30 novembre 1990, con delibere consiliari numeri 397 e 403 per gli assistenti, e con atti dal numero 404 al numero 408 per gli ausiliari, all'inquadramento del personale dell'asilo nido nelle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PIRO. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 2395 «Verifica della regolarità delle procedure adottate dal sindaco di Santa Elisabetta (Agrigento) nella convocazione del consiglio comunale», degli onorevoli Palillo, Placenti, Stornello, Petralia e Sardo Infirri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

COSTA, segretario:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per gli Enti locali, per sapere:

— se siano a conoscenza delle ripetute violazioni dell'ordinamento degli enti locali da parte del sindaco del Comune di Santa Elisabetta (Agrigento) nella procedura di convocazione del consiglio comunale;

— se siano a conoscenza del fatto che, non tenendo nemmeno conto delle diffide avanzate dai partiti dell'opposizione, nel corso di questi ultimi due anni e mezzo il sindaco ha sempre

convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria e urgente;

— se siano a conoscenza del fatto che per il sindaco è diventata prassi adottare delibere con i poteri del consiglio, senza peraltro dettare i termini di scadenza per la ratifica da parte del consiglio comunale;

— se siano a conoscenza del fatto che vengono continuamente disattese le richieste avanzate dai consiglieri comunali di inserire all'ordine del giorno argomenti di vitale importanza per la popolazione di Santa Elisabetta;

— se non ritengano opportuno inviare un commissario che abbia il compito di verificare la regolarità delle procedure che vengono seguite nell'amministrazione della cosa pubblica» (2395).

PALILLO - PLACENTI - STORNELLO - PETRALIA - SARDO INFIRRI.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Signor Presidente, secondo i dati dell'ultimo censimento il Comune di Santa Elisabetta conta 3.261 abitanti. In esso, pertanto, il sistema elettorale vigente è quello maggioritario.

Il consiglio comunale si compone di 20 consiglieri di cui 1/5 costituisce la minoranza. Attualmente le componenti sono così rappresentate: la maggioranza, formata da 16 consiglieri comunali, è composta da 8 democristiani ed 8 comunisti, oggi del Partito democratico della sinistra; la minoranza da 4 consiglieri comunali, di cui 2 democristiani dissidenti e 2 socialisti. L'attuale consiglio comunale è l'espressione della consultazione elettorale del 29 maggio 1988, mentre la giunta municipale è l'espressione della prima riunione del consiglio comunali del 12 giugno 1988, giusta articolo 46 dell'Ordinamento regionale degli enti locali.

L'articolo 47 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali prescrive che il consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti si riunisca in sessione ordinaria ogni trimestre e in sessione straordinaria quando ci sia l'esigenza ravvisata dall'amministrazione comunale o richiesta dai consiglieri comunali. L'onorevole Palillo e gli altri interroganti segnalano un fatto che in effetti si ve-

rifica in quel consiglio comunale, vale a dire la convocazione del consiglio comunale, più che in seduta ordinaria nel corso di quattro trimestri, in seduta straordinaria quando se ne ravvisi l'esigenza. In totale quel consiglio si è riunito quattro volte nel 1988, dieci volte nel 1989 e nove volte nel 1990, sempre in via straordinaria. Credo anche che successivamente siano state apportate delle modifiche ai locali che ospitano le sedute del consiglio comunale in modo da consentire che una parte della Democrazia cristiana sieda accanto ai socialisti nei banchi dell'opposizione. Tuttavia vorrei rassicurare l'onorevole Palillo e gli altri interroganti che con apposita circolare inviterò non solo il consiglio comunale di Santa Elisabetta, ma tutti i consigli comunali, a rispettare di più lo spirito e la lettera dell'Ordinamento regionale degli enti locali, facendo meno ricorso alle sedute straordinarie ed urgenti. A tutti i comuni verrà diramata un'apposita circolare affinché i consigli comunali tengano le riunioni trimestrali ordinarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Placenti ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PLACENTI. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: discussione di disegni di legge.

Ai sensi dell'articolo 127, nono comma del Regolamento interno, informo che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 titolo IV - 530/A).

PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 titolo IV - 530/A), po-

sto al numero 1 del terzo punto dell'ordine del giorno.

Invito i componenti la competente Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto nella seduta antimeridiana di oggi, in sede di discussione generale.

PLACENTI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, relatore. Signor Presidente, quale relatore mi rimetto al testo scritto che accompagna il disegno di legge. Voglio, tuttavia, intervenire per riprendere e sviluppare alcune delle considerazioni in esso contenute, a cominciare dalla sottolineatura, che mi pare opportuna, del rilievo politico che il lavoro della speciale Commissione, cosiddetta «della trasparenza», ha acquisito nella economia di questa convulsa fine legislatura.

Dobbiamo ricordare che dopo la conclusione del vibrato dibattito conseguente all'assassinio del giudice Livatino, allorché venne posta l'esigenza di istituire la Commissione al fine di rendere evidente l'impegno dell'Assemblea per il riordino di una serie di norme concernenti l'instaurazione di un più corretto rapporto tra cittadini e pubblica Amministrazione, non mancarono voci di perplessità sull'iniziativa; perplessità anche motivate dall'esistenza di un'esperienza parlamentare talvolta non in grado di sveltire per tale via il procedimento; perplessità e riserve che, voglio ricordarlo, riguardavano in maniera particolare la materia dei controlli, allorché alcuni gruppi politici, e segnatamente quello socialista, rompendo una situazione di stallo che si era determinata nell'incertezza tra rinnovo delle vecchie commissioni provinciali di controllo e varo della riforma, indicarono con determinazione l'esigenza di procedere senz'altro per la strada della riforma.

Non mancò allora chi volle vedere, in questa posizione, il tentativo di una manovra dilatoria rispetto alla soluzione di un problema che oggi permane in tutta la sua gravità. In realtà le cose sono andate diversamente: i gruppi parlamentari ed il Governo hanno prodotto le loro iniziative, hanno dato il loro contributo di discussione in Commissione; oggi l'Assemblea è posta nelle condizioni non solo di adottare un provvedimento che di per sé ha una riconosciuta

valenza riformatrice, ma di adottarlo in quella contestualità politica che era stata auspicata per il nuovo assetto delle autonomie locali, anch'esso approdato all'esame di quest'Aula. Credo proprio che sia in questa lettura incrociata dei due provvedimenti che noi possiamo rinvenire gli elementi politici più significativi per una adeguata valutazione del disegno di legge.

Il sistema dei controlli, quale noi lo abbiamo conosciuto e quale è stato esercitato fino ad ora, mostra i propri limiti più evidenti proprio in relazione al nuovo disegno istituzionale previsto dalla legge di riforma delle autonomie locali. Di fronte ad un ente locale dotato di ampia autonomia statutaria ed organizzativa cui la legge assegna un complesso di finalità e di compiti ma anche di accresciute responsabilità, un ente tendenzialmente orientato verso un tipo di amministrazione per progetti e per programmi complessivi, non può permanere un culturalmente vecchio assetto organizzativo dei controlli; quest'ultimo, infatti, sin da adesso rischia di essere non solo inefficace ma di costituire una reale remora sulla resa decisionale delle amministrazioni.

L'esigenza di una riforma profonda ed organica dei controlli nasce qui in Sicilia anche da questioni diverse che ineriscono alla concreta esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparato pubblico nella nostra Regione; nasce dallo stato di collasso cui ormai è giunto, dalle distorsioni cui ha dato vita e che sono state denunciate da più parti.

La mancata definizione in termini rigorosi della tipologia e degli ambiti del controllo ha favorito i fenomeni degenerativi che hanno portato alla creazione di un controllo contrattato e parapolitico ed ha incentivato la propensione degli organismi di controllo a ricercarsi un ruolo all'interno della formazione del processo politico locale attraverso quello che la dottrina ha definito un «attivismo negoziale» volto ad estendere i compiti di questi organismi anche sul terreno dell'amministrazione attiva, con il capovolgimento del quadro delle responsabilità e l'inquinamento della trasparenza del processo politico.

Un altro aspetto estremamente delicato è quello della separatezza. Non c'è dubbio che i cittadini debbano pretendere il rispetto del diritto sacrosanto all'uniformità di indirizzo e di trattamento dell'agire della pubblica Amministrazione, tenuto anche conto delle implicazioni che tale azione comporta poichè incide sui diritti soggettivi dei cittadini.

Ebbene, proprio sotto questo delicatissimo profilo, il sistema regionale dei controlli ha mostrato le sue distorsioni più evidenti e pericolose. La dispersione del principio di responsabilità, la frammentazione e l'incertezza del controllo, l'assunzione di fatto di un «ruolo politico» da parte della funzione di controllo, costituiscono elementi i cui connotati di preoccupazione e di pericolosità hanno sollecitato in passato prese di posizione anche autorevoli in ordine alla necessità di rivedere la regolamentazione di una funzione, il cui esercizio è centrale in quest'opera di disinquinamento e trasparenza delle funzioni politica e amministrativa.

Se questo è il quadro dei problemi, il disegno di legge ritengo costituisca uno sforzo serio e coerente per trovare soluzioni normative equilibrate ed in linea con le risultanze del dibattito generale. Senza appiattimenti, ma con un ragionato esercizio delle ampie prerogative statutarie, si è seguita la filosofia che ha ispirato e ispira l'indirizzo di riforma nazionale.

Come si è detto, i problemi erano tanti ed anche i punti di partenza dei gruppi parlamentari erano articolati rispetto ai singoli problemi. Basta guardare i disegni di legge che hanno avviato la discussione. Punti di vista motivati e rispettabili, ma che, comunque, bisognava e bisogna ricondurre a sintesiolutiva attraverso il confronto ed il dialogo, mostrando disponibilità da parte di tutti ed abbandonando irrigidimenti che possano remorare il risultato finale.

Questo è lo spirito con cui abbiamo condotto il confronto in Commissione; e questo, mi auguro, sarà lo spirito con cui l'Assemblea affronterà i problemi: massima considerazione per tutti i diversi punti di vista, ma insieme massima disponibilità politica a varare una riforma sulla quale l'aspettativa è grande, e alla quale è legato un quadro organico di riforme; peraltro, riforme per la cui realizzazione esiste l'impegno unanime di tutte le forze politiche assembleari. Un breve cenno, prima di concludere, ai contenuti del disegno di legge.

Anzitutto vanno evidenziate, sotto il profilo organizzativo, quelle norme che regolano i compiti e le funzioni del Comitato regionale di controllo. Rispetto alla nostra esperienza non c'è dubbio che questa norma costituisca l'aspetto più innovativo della legge.

Credo che la legge faccia uno sforzo importante per dotare il CO.RE.CO. di strumenti effettivi, attraverso cui dovrà sostanzialmente il ruolo

lo di garanzia della uniformità nell'applicazione del diritto. Vorrei segnalare la questione al Governo ed alle forze politiche, convinto come sono che dovremmo seguire con molta attenzione il modo in cui evolverà in concreto questo ruolo di indirizzo e di coordinamento delle sezioni provinciali, e l'utilizzazione che sarà fatta degli strumenti amministrativi, ma anche dell'attrezzatura materiale, di cui potrà avvalersi la sezione centrale di controllo, affinché questa struttura di coordinamento funzioni efficacemente anche come terminale conoscitivo intelligente. Deve essere impedito il fatto che tale organismo dia copertura al riprodursi di separatezze che vogliamo superare. In altri termini, la sezione centrale deve essere posta in concreto nelle condizioni politiche, amministrative, funzionali, di corrispondere al carico di competenze affidate dalla legge.

Abbiamo notizie interessanti in alcune regioni sul rilievo che gli strumenti di conoscenza informatica hanno in termini di efficacia e tempestività dei controlli. Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 17 del disegno di legge e sulla pregnanza degli strumenti attraverso cui la sezione centrale può disimpegnare questa sua funzione di garanzia della uniformità, pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza ed esercitando la funzione di indirizzo e coordinamento. Sono previste anche direttive vincolanti e, comunque, spetta alla sezione centrale il controllo su alcuni atti fondamentali degli enti locali.

Per quanto riguarda la tipologia dei controlli, la normativa proposta è profondamente innovativa. Vengono definiti con cura e rigore gli ambiti di esercizio del controllo, disboscando l'attuale quadro incerto dei controlli atipici e di merito che sin'ora hanno costituito il terreno di coltura della peggiore contrattazione politica, sub specie di attività di controllo, e della deresponsabilizzazione dei processi decisionali.

Ma i meriti della norma si evidenziano anche nello sforzo di specificazione che essa compie del controllo di legittimità dell'atto come verifica della conformità dello stesso alle norme vigenti e alle norme statutarie che l'ente si è dato.

Anche sotto questo aspetto si apre un campo inedito e interessante, così come inedita e interessante sarà questa stagione statutaria degli enti locali su cui bisognerà prestare la massima attenzione politica e di governo.

Su altri aspetti, egualmente salienti, del disegno di legge voglio limitarmi ad osservare che non sempre la posizione delle forze politiche in Commissione è stata convergente, anzi, con riferimento alla composizione ed alla modalità di elezione dei componenti delle sezioni provinciali e della sezione centrale del Co.Re.Co., si è dovuta registrare l'esistenza di posizioni diversificate fra i gruppi politici. Pertanto, la soluzione adottata dalla Commissione mi pare che, mantenendosi per quanto possibile aderente al testo nazionale, rappresenti comunque una posizione aperta, nel senso che attraverso il dibattito d'Aula sarà sempre possibile determinare le condizioni per realizzare il massimo di convergenza possibile.

Il disegno di legge potrà senz'altro divenire un deciso passo in avanti verso le riforme la cui definizione era stata affidata alla Commissione speciale.

La Commissione speciale auspica, pertanto, che il disegno di legge, dopo essere stato ampiamente discusso, sia varato dall'Aula in modo di procedere speditamente sul piano delle riforme; piano di riforme che l'Aula si era prefisso delegandone l'elaborazione alla Commissione speciale.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci appare quasi incredibile che, sia pure a chiusura della legislatura, l'Assemblea sia chiamata ad esaminare il disegno di legge che riforma il sistema dei controlli in Sicilia. Appare incredibile perché la vicenda dei controlli e delle Commissioni provinciali di controllo ha attraversato con tutta la sua carica di dirompenza e con gli elementi di scandalo che nel corso degli anni si sono accumulati, praticamente tutta la vita di questa legislatura.

Già all'inizio della legislatura, infatti, l'Assemblea avrebbe dovuto procedere a questo doveroso adempimento, cui era chiamata dalla legge: di rinnovare molte delle Commissioni provinciali di controllo, alcune delle quali avevano già, nel 1987, molti dei propri componenti in regime di *prorogatio*.

È, quindi, inevitabile che a distanza di cinque anni la *prorogatio* sia diventata il regime normale di vita degli organismi di controllo in Sicilia e che, proprio per questo primo elemen-

to, esse abbiano dato origine a risentite prese di posizione che hanno gridato, giustamente, allo scandalo e all'insulto nei confronti delle istituzioni, a cominciare dalle prese di posizione dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia.

Ricordo che giunse nella sede della Commissione regionale antimafia agli inizi di questa legislatura una accorata e allarmata lettera dell'Alto Commissario, allora il prefetto Boccia, su elementi di pericolosità e di illegittimità che già attraversavano la vita delle Commissioni provinciali di controllo.

Non si può tuttavia non rilevare che, pur in una situazione di evidente illegittimità, spesso ai confini della liceità, tuttavia le Commissioni provinciali di controllo e la loro attività siano state funzionali al mantenimento di precisi equilibri di potere e, secondo elemento, siano diventate esse stesse, al di là degli ambiti che pure la legge loro assegnava, formidabili strumenti attraverso i quali si è esercitato un potere personale, di gruppo, di partito.

La casistica, l'aneddotica, la letteratura sull'attività delle Commissioni provinciali di controllo in Sicilia sono sterminate. Centinaia e centinaia sono gli esempi di comportamenti difformi tra una Commissione provinciale di controllo e un'altra, di comportamenti difformi rispetto ad atti identici ma provenienti da diverse amministrazioni; di comportamenti difformi rispetto ad atti diversi ma con uguale oggetto, provenienti dalla stessa amministrazione.

Non è evidentemente questa la sede, né il momento di richiamarli tutti per intero.

Si è quindi posto da tempo, fin da quando tre anni fa si tentò di avviare per lo meno la nomina delle Commissioni provinciali di controllo, il tema della revisione del sistema dei controlli in Sicilia e quindi non soltanto della composizione delle commissioni ma delle modalità stesse di funzionamento e, ancor prima e ancor più, del tipo e della qualità dei controlli che avrebbero dovuto essere esercitati. Credo che se non ci fosse stata la spinta proveniente dalla legislazione nazionale — cioè dalla legge numero 142, che riformando il sistema delle autonomie locali nel nostro Paese, ha altresì innovato il sistema dei controlli —, quasi certamente oggi l'Assemblea regionale, ancora una volta, non sarebbe stata chiamata a pronunciarsi su questo tema e la problematica dei controlli sarebbe rimasta sostanzialmente elusa anche in questa legislatura.

Il richiamo che ho fatto alla legge numero 142 non è, però, del tutto positivo. Ritengo cioè che, anche per quanto riguarda il sistema dei controlli, si possa parlare di un'occasione mancata. Infatti, se è pur vero che la legge nazionale ha innovato, tuttavia non ha apportato quelle incisive riforme che ci si aspettava e che sarebbero state necessarie. Soprattutto, non ha portato quella profonda revisione del concetto di controllo e di applicazione, poi, dei controlli che, a nostro giudizio, i tempi imporrebbero. Ad esempio — faccio solo questo esempio per essere più chiaro — è rimasta totalmente fuori, sia dalla legislazione nazionale che dalla legislazione regionale, l'ipotesi di introdurre i controlli sulla efficienza dell'attività della pubblica Amministrazione. Qualunque sia il tipo di controllo sui risultati della pubblica Amministrazione, si è persa l'occasione per introdurre, anche per gli enti locali territoriali, quel sistema di controlli che sta lentamente, ma abbastanza progressivamente, introducendosi nel sistema delle unità sanitarie locali, come ad esempio i controlli per centri di costo. Controlli che, peraltro, nella legislazione di molti paesi europei sono già presenti e operanti da tempo e che, ritengo, avrebbero potuto opportunamente e legittimamente sostituire tutta una serie di controlli preventivi di legittimità i quali, al contrario, devono essere mantenuti, proprio perché non c'è la possibilità di esercitare verifiche successive sull'attività della pubblica Amministrazione.

Ma la legge numero 142 conteneva anche altri punti sui quali abbiamo espresso un dissenso netto. Ad esempio, dopo aver completamente sovvertito il sistema di assegnazione di competenze tra consiglio comunale e giunta comunale, assegnando pressoché tutti i poteri alle giunte comunali, la legge numero 142 ha sottratto atti fondamentali della giunta comunale a qualsiasi forma di controllo preventivo di legittimità, introducendo peraltro una forma di controllo, il controllo eventuale, che è un elemento dirompente, un elemento che introduce gravi elementi di sconnessione del sistema.

Fatto questo che in Sicilia abbiamo verificato, perché è ancora vivo il ricordo dell'esperienza allucinante vissuta quando gli atti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali non erano sottoposti al controllo di legittimità delle Commissioni provinciali di controllo, e su di essi poteva essere esercitato soltanto il controllo eventuale da parte dell'assemblea dell'unità sanitaria locale stessa.

Ed abbiamo visto che, in realtà, non si è esercitato nessun controllo, che si è instaurato il mercato delle delibere, a cui si è aggiunto il controllo sulle delibere, come ulteriore elemento dello scambio politico complesso tra i partiti, tra i gruppi, tra le correnti.

Su questo punto, grazie ad una battaglia che è stata condotta in Commissione per la trasparenza, la legge regionale, opportunamente e fortunatamente, ha compiuto un momento di rivisitazione della legge nazionale, riportando alcuni atti fondamentali delle giunte sotto il controllo preventivo di legittimità dell'organo di controllo. Anche se ritengo che la soluzione intermedia che è stata predisposta non soddisfi completamente l'esigenza che qui ho prospettato e che quindi sia ancora necessario riportare sotto il controllo preventivo di legittimità tutti quanti gli atti fondamentali delle giunte. In tal senso ho presentato un emendamento al disegno di legge che dovrà essere esaminato dall'Aula.

Non posso, altresì, non rilevare come alcune scelte che sono state fatte e che in particolare il Governo ha prospettato e la maggioranza ha accettato di compiere, ripercorrono né più né meno le vecchie strade già percorse, con gli esiti disastrosi e scandalosi che abbiamo tutti sotto gli occhi per le Commissioni provinciali di controllo: la vecchia strada, soprattutto, della partitizzazione, della certossina lottizzazione partitica e sub-partitica delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale di controllo. Riproducendo, quindi, la condizione per cui si renderanno inevitabili gli intrecci di interesse politici, se non altro, tra gli atti, le amministrazioni che li emanano, gli organismi di controllo ed i commissari che ad essi appartengono.

Credo che la scelta sulle modalità, sulle procedure e sulla composizione degli organismi di controllo non sia un fatto secondario, ma sia uno dei fatti principali che caratterizzano in un senso o in un altro una legge, che vuole essere di riforma del sistema dei controlli in Sicilia.

E qui, non posso non rilevare che la scelta compiuta, ripeto, dal Governo e dalla maggioranza, è una scelta che si discosta in maniera netta dall'impostazione della legge nazionale.

Io non sono tra quelli che sostengono la pedissequità dell'applicazione della legge nazionale in Sicilia. Ritengo anzi che bisogna sempre fare un'attenta valutazione ed accettare ciò che di progressivo la normativa nazionale porta, e respingere ciò che, invece, può essere re-

gressivo. E questo è argomento, per esempio, che, sicuramente, verrà in rilievo; ed io stesso lo sottolineerò quando discuteremo della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali, che così com'è, cioè con il recepimento secco della legge nazionale, comporta una regressione netta del sistema degli enti locali siciliani. Ci riporta, addirittura, a momenti precedenti l'emanazione della legge numero 9, facendo fare quindi un netto passo indietro alla legislazione regionale ed al sistema che con la legge numero 9, con molta fatica, ma anche con alcuni fatti innovativi importanti, l'Assemblea regionale ha cercato di introdurre.

In questo caso, però, l'aderenza, per quanto possibile, alla legislazione nazionale, avrebbe significato a mio avviso rendere evidenti tre criteri per arrivare alla composizione delle Commissioni di controllo.

Il primo criterio è quello di individuare un sistema di scelta dei commissari che sia quanto più possibile tecnico; il secondo, quello di un sistema di scelta che sia quanto più possibile neutro, sul quale, cioè, l'elemento di scelta politica sia il più possibile ridotto; il terzo, quello di assicurare nella composizione delle Commissioni lo spettro più ampio possibile di competenze, che soltanto un sistema come quello previsto dalla legge nazionale può garantire, mentre la legge regionale, affidando il compito di scelta non soltanto al Presidente della Regione, ma ad una pluralità di soggetti, consente, al limite delle sue previsioni, che possano far parte di una Commissione di controllo sette persone appartenenti tutte alla stessa categoria: sette avvocati, sette ex deputati regionali, sette dottori commercialisti e così via di seguito.

Si obietterà che c'è sempre, come dire, l'opportunità di procedere a questa scelta *cum grano salis*; ma qui si ragiona di ciò che la legge dice e non del senso di responsabilità di un futuro Presidente della Regione. Qui si ragiona di cosa la legge dice e delle scelte che fa.

Un altro elemento su cui il disegno di legge in esame si discosta dalla legge nazionale — anche questo, elemento di non poco conto — è il fatto di avere scelto nella composizione, nella modulazione dell'organismo regionale di controllo anziché, come la legge nazionale suggerisce, tra il sistema di territorializzazione delle Commissioni ed il sistema per materia (cioè la specializzazione delle Commissioni), un sistema misto, anzi, ibrido, mantenendo sostanzialmente le Commissioni provinciali di controllo

e dando vita ad una sezione centrale di controllo che però riserva alla propria competenza il controllo su una serie di atti fondamentali ed importanti dei comuni.

Lo definisco un sistema ibrido, prima ancora che un sistema misto, perché credo che questa scelta sia la peggiore possibile, e perché si può anche accettare il principio della vicinanza agli enti che emettono gli atti, ammesso che ciò possa ancora avere senso in prossimità degli anni 2000, con un sistema di diffusione in cui anche il più piccolo comune dispone di metodi di trasmissione a distanza dei documenti; ma certamente non si può scegliere un sistema che in realtà non individua con chiarezza la scelta che si vuole fare.

Ribadisco che a mio avviso andava operata in modo chiaro la scelta di comporre la Commissione regionale di controllo, il Co.re.co. — anzi si dovrebbe dire «la Co.re.co.» (il Co.re.co. se si sceglie la dizione Comitato) — in base all'articolazione per materia. Perché solo e soltanto questo avrebbe tra l'altro consentito che ci fosse realmente l'unitarietà di indirizzo, la cui mancanza è una delle cose di cui tutti quanti ci siamo lamentati, risultando uno degli elementi di scandalo maggiori nell'attività delle Commissioni provinciali di controllo. Unitarietà che non è garantita dall'indizione di conferenze o dal fatto che la sezione centrale stessa eserciti le funzioni di indirizzo.

E quindi anche su questo credo che sarebbe necessario rivedere l'attuale disegno di legge.

Ritengo, però, che l'articolazione del Co.re.co. per materia garantirebbe l'uniformità di indirizzo, una sicura maggiore qualificazione e un più attento esame delle delibere. Elementi questi che servono anche per dare maggiore certezza del diritto.

In conclusione, questa legge sui controlli può servire, e probabilmente servirà o almeno formulare questo augurio, a fare uscire la Sicilia dalla condizione di palese illegalità in cui essa è stata cacciata in questi anni in ordine al sistema dei controlli vigente nell'Isola. Ma questo disegno di legge è, a mio giudizio, largamente insoddisfacente. Ribadisco, quindi, in questa fase la valutazione negativa che mi ha indotto a formulare un voto contrario al momento in cui il disegno di legge è stato esitato dalla Commissione.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad alcune considerazioni relative a questo disegno di legge e anche ad alcune ipotesi di lavoro che ancora possiamo fare nella discussione dell'articolato.

Sulle Commissioni di controllo credo che ci sia ormai una letteratura abbastanza rilevante, che ci dice fondamentalmente come nella loro attività queste Commissioni si siano rivelate essenzialmente strumenti del potere e come spesso, invece di operare con giustizia, si siano comportate in maniera del tutto opposta. Oggi credo che questo discorso possa ancora valere per alcuni dei compiti che vorremmo affidare alle suddette Commissioni con il disegno di legge in discussione. Vorrei partire da una considerazione: abbiamo esaminato in queste ultime settimane alcuni disegni di legge, in Commissione speciale e in prima Commissione, sulla riforma dell'ordinamento degli enti locali. In generale il metodo seguito per una precisa scelta politica è stato quello di recepire la legislazione nazionale. Lo abbiamo fatto per il procedimento amministrativo, lo abbiamo fatto, ieri, per la legge sugli appalti, anche se ancora la legge sugli appalti si riferisce ad una parte della legislazione nazionale; lo abbiamo fatto per la legge dello Stato numero 142 del 1990. Ripeto, lo si è fatto per una precisa scelta politica, operando un recepimento della legislazione nazionale, non perché volessimo rinunciare ad una nostra prerogativa, ma perché ritenevamo e riteniamo che questa materia sia regolamentata in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda i controlli, poi, ed è questa la novità rispetto all'orientamento generale, sia per iniziativa del Governo sia anche per iniziativa della maggioranza della Commissione, si è operato in maniera diversa; nel senso cioè che i contenuti della legge nazionale, e per quanto riguarda la composizione delle commissioni di controllo e per quanto riguarda la materia da sottoporre al controllo delle commissioni, non risultano totalmente trasferiti nel nostro ordinamento, dando luogo ad un abbandono, per molti versi ingiustificato, di quella linea.

Ritengo che questo problema possa e debba essere ancora discusso al momento di affrontare l'esame dell'articolato.

Credo, per esempio, che per quanto riguarda la composizione delle commissioni non ci

si possa e non ci si debba distaccare dal contenuto della legge nazionale.

Ho chiesto ripetutamente al Governo ed alla Commissione quale fosse il motivo per cui in Sicilia le commissioni di controllo dovessero essere composte da otto invece che da cinque componenti come nel resto del Paese. È una prima differenza che non trova alcuna giustificazione. Una giustificazione per la verità in Commissione è stata data, ed è quella che con soli cinque componenti non si sarebbero potuti accontentare tutti i partiti e le forze presenti nella maggioranza e nell'opposizione. Era un argomento, non certamente politico, quasi una battuta dell'Assessore La Russa. Ma con quella battuta credo che egli dicesse la verità, nel senso cioè che il numero è stabilito non in base ad una necessità di funzionamento, perché diversamente non si spiegherebbe perché nel resto d'Italia le commissioni sono fatte da cinque componenti, ma dalla necessità di dare spazio a tutti, di consentire a tutti di essere rappresentati nella composizione delle commissioni di controllo. C'era stato un tentativo di considerare effettivi in Sicilia i due componenti previsti come supplenti dalla legge nazionale. Anche quando si è fatto cenno a siffatta ipotesi, si è subito obiettato di andare comunque avanti, tant'è che le commissioni di controllo, così come risulta dal testo presentato dalla Commissione, dovrebbero essere composte da otto componenti: un presidente e sette membri. Francamente non si comprende per quale motivo a Reggio Calabria le commissioni di controllo siano composte da cinque membri, mentre a Messina debbano essere formate da otto componenti.

Una seconda questione riguarda l'individuazione dell'organo che deve provvedere alla loro composizione; se cioè le commissioni debbano essere elette dall'Assemblea oppure nominate dal Governo.

Anche su questo punto la legge nazionale è chiara ed esplicita, prevedendo che le commissioni di controllo vengano elette dai Consigli regionali.

Qui in Sicilia, invece, su proposta del Governo, naturalmente accettata dalla maggioranza, le commissioni di controllo non dovrebbero essere elette dall'Assemblea regionale, come è avvenuto finora, essendo sempre state elette dalle assemblee elettive, Consigli provinciali prima, Assemblea poi. Adesso invece dovrebbero essere nominate dal Governo. E fran-

camente anche in questo caso non si capisce perché debba esserci questa differenza con la legge nazionale.

E ancora: il Presidente della commissione, secondo la legge nazionale, deve essere eletto nel seno della commissione; secondo il disegno di legge regionale viene nominato dal Governo. La legge nazionale, pur limitando il numero dei componenti, fa una cernita delle categorie ed indica non una serie di categorie dalle quali indistintamente prelevare i componenti delle Commissioni, ma per ogni categoria indica il numero di componenti, nel senso, per esempio, di prevedere che due vengano scelti fra gli avvocati iscritti all'albo da dieci anni, due secondo altri criteri e consimile. Ritengo valido questo criterio, perché la composizione della Commissione non può mai discostarsi da quella ideale. Al contrario, dall'applicazione delle disposizioni del nostro disegno di legge potrebbe risultare una Commissione di controllo composta solo e soltanto da ex sindaci o da ex deputati. Non viene specificato, infatti, quanti ex sindaci, quanti avvocati iscritti all'albo da un certo numero di anni, quanti ex magistrati, quanti professori di università debbano essere chiamati a farne parte. Si individuano alcune categorie, si fissano alcuni requisiti e poi si dice che i componenti debbono appartenere a queste categorie od essere in possesso di questi requisiti. Anche in questo caso mi pare ci sia un elemento di stortura del tutto gratuito, in quanto noi dovremmo sforzarci non solo di indicare requisiti, ma anche di capire quali requisiti debbano essere poi compendiati e rappresentati nelle Commissioni di controllo.

C'è poi un aspetto sul quale credo che la Commissione si sia trovata d'accordo, anche se la cosa mi induce a qualche ulteriore riflessione, soprattutto perché mi sono reso conto che il Governo, pur manifestando la sua contrarietà, nella sostanza si è dimostrato propenso a regolamentare il sistema dei controlli in maniera diversa rispetto al contesto nazionale.

A questo punto, onorevoli colleghi, dovremmo metterci d'accordo. Infatti ho l'impressione che siamo passati da un giudizio nettamente negativo sulle Commissioni di controllo ad una loro improvvisa rivalutazione.

Il ragionamento che abbiamo fatto, che ho fatto anch'io, sta tutto in una riflessione che faccio ad alta voce; l'argomentazione è questa: ci sono alcune materie che la legge nazionale affida al controllo di legittimità successivo e che

invece nel nostro disegno di legge vengono assoggettate ad un controllo obbligatorio di legittimità. Credo che non dovremmo farci molte illusioni: sono dell'opinione che le Commissioni di controllo hanno operato in una certa maniera e continueranno ad operare nella stessa maniera. Non mi faccio alcuna illusione.

La circostanza che taluni atti, solo per il fatto di transitare dalle commissioni di controllo debbano essere considerati senz'altro atti legittimi, e in caso contrario no, è una cosa che non mi convince; non mi convince per niente. La mia opinione è che, tutto sommato, alla fine appesantiremo ulteriormente il procedimento amministrativo e non soltanto, onorevole La Russa, per un allungamento dei tempi necessari alla sua definizione; probabilmente si tratterà anche di altri pesi.

L'atto prima dovrà essere sottoposto al vaglio degli amministratori e poi a quello dei componenti delle commissioni provinciali di controllo. Non si tratta quindi di una grande conquista, anche in questo caso, perché ci allontaneremo dal quadro di riferimento nazionale. A Reggio Calabria, ripeto, alcuni atti possono essere assoggettati al controllo di legittimità se c'è una richiesta in tal senso; in Sicilia invece gli stessi atti devono essere sottoposti al controllo di legittimità.

È una riflessione che faccio dal momento che in Commissione per la verità già si è arrivati di comune accordo alla conclusione poi inserita nel disegno di legge.

Forse qualche riflessione in più dovremmo farla su un'altra questione che abbiamo sollevato sotto forma di emendamento, e cioè che la richiesta di legittimità successiva debba essere fatta non da un quinto o da un terzo di consiglieri, ma da un gruppo consiliare, o comunque riducendo il numero dei consiglieri e, comunque, ripeto, da un gruppo consiliare; per cui, alla fine, in presenza di un atto illegittimo sia sempre possibile per un gruppo consiliare o per un numero ristretto di consiglieri chiedere una verifica di legittimità.

Fatte queste considerazioni, voglio rilevare la presenza di due elementi che credo vadano tenuti in considerazione perché introducono nella nostra legislazione una grossa novità e, quindi, li considero un fatto positivo. Il primo elemento è rappresentato dal Coreco, inteso, non soltanto come sezione centrale, ma come sezione provinciale, punto di riferimento delle commissioni provinciali di controllo; volendo inten-

dere che, pur trattandosi di un unico organismo, il Coreco, esso viene poi suddiviso in sezioni territoriali. Si arriva così ad ottenere qualcosa che è sempre mancata nella nostra legislatura, vale a dire la possibilità di dare un indirizzo unico all'attività di controllo esercitata dalle commissioni territoriali, evitando che una commissione si comporti in un modo, un'altra in un altro, così come è avvenuto fino ad ora. Sono d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Piro circa la specializzazione per materia delle sezioni. Tuttavia se si vuole, in ossequio anche qui alla scelta operata dalla commissione, mantenere il carattere della territorialità, allora si dovrebbe, anche per rendere il lavoro di queste commissioni un po' più articolato, pensare ad una funzione del Coreco, sezione centrale, come organo di controllo degli atti dei consigli e delle giunte provinciali, lasciando alle sezioni territoriali gli atti dei comuni e di tutti gli altri enti locali soggetti al controllo di legittimità.

Potremmo dare, in questa maniera, un compito più specifico alle commissioni, cioè al Coreco, ed articolare nel contempo l'esercizio della funzione di controllo in modo diverso.

Un'ultima considerazione riguarda la questione dei requisiti che debbono possedere i componenti le commissioni di controllo. Non so come finirà la questione del numero, o le altre questioni oggetto di emendamenti presentati dal Gruppo comunista - Pds. Io vorrei, onorevoli colleghi, che, con emendamenti riduttivi del peso e dei requisiti che devono avere i membri delle Commissioni, non si operasse per evadere dall'ambito della legislazione nazionale. Se si deve arrivare ad una modifica, forse, onorevoli colleghi, proporrei di eliminare, tra i requisiti per poter far parte delle Commissioni, quello che impone di essere stato almeno per cinque anni deputato o per cinque anni complessivamente sindaco, potendosi sommare diversi periodi. Credo che si introdurrebbe una modifica, tutto sommato, giusta, avendo presente che una norma siffatta era già presente nella nostra legislazione, per cui si tratterebbe di reintrodurla.

In conclusione, se si decide di recepire senza modifiche la legislazione nazionale, bene, ma se si deve arrivare a dei cambiamenti, allora, una volta tanto, possiamo utilizzare le nostre prerogative per modificare un procedimento che certamente non è da apprezzare molto, poiché dà la sensazione che per un deputato che non

fa più il deputato, ma addirittura per un sindaco o per chiunque altro che non ricopre più un incarico, ci possa essere sempre un posto nella Commissione di controllo. Niente di eccezionale, di degradante o di sconvolgente; però, se il potere legislativo ogni tanto può dare anche la sensazione all'esterno di non stare pensando a se stesso, ben venga l'occasione per questa eccezione! Sarebbe pertanto un segnale positivo da dare all'esterno e potrebbe portare ad una modifica della legislazione nazionale.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei tanto ringraziare il relatore e coloro che sono intervenuti perché, pur nella brevità della discussione e nella assoluta compostezza delle posizioni politiche che sono state sostenute, si è andati in profondità, affrontando tematiche delicate afferenti al dibattito politico di tutti questi anni. La questione dei controlli ha travagliato l'intera classe politica, dividendola e suscitando polemiche tra parti politiche contrapposte.

Sono state sollevate alcune perplessità; l'onorevole Cristaldi ha chiesto, ad esempio, dei chiarimenti sul commissario provveditore; li abbiamo dati in Commissione; vedrò di compiere uno sforzo ulteriore per chiarire l'interpretazione che il Governo dà del ruolo del commissario provveditore.

L'attuale ordinamento prevede la figura del commissario *ad acta*, cioè un commissario per singoli, specifici atti. Il commissario provveditore, viceversa, è un commissario che, nella pienezza della delega, può compiere più atti in contemporanea come, ad esempio, istituire un servizio. Ciò vuol dire che, se un comune non ha il servizio della nettezza urbana, quello della distribuzione idrica o altro, il commissario provveditore provvede sino alla fase di predisposizione degli atti conclusivi per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, previa diffida a provvedere con assegnazione di un termine. Solo nel caso in cui anche questo termine dovesse spirare infruttuosamente, il commissario provveditore, come commissario *ad acta*, agirà in sostituzione del Consiglio comunale inadempiente.

Il commissario provveditore credo sia una figura che valga la pena introdurre perché è moderna e funzionale all'amministrazione.

Ci sono a volte nei consigli comunali situazioni particolari che non consentono la organizzazione dei servizi; si susseguono crisi su crisi di amministrazioni, scioglimenti; la città soffre; i cittadini non godono di idonei servizi. Credo, quindi, che la Regione si debba dotare di uno strumento così importante.

È chiaro — ed il Governo è cosciente di ciò — come di tale figura non se ne possa fare un uso distorto né se ne possa abusare. Pertanto dagli atti parlamentari deve risultare che all'intervento del commissario provveditore deve farsi ricorso con grande parsimonia e aderenza alle regole, per soddisfare un interesse politico diffuso, sollecitato dalle parti politiche che compongono il consiglio comunale.

L'onorevole Placenti ha apprezzato ed ampiamente condiviso il disegno di legge esitato dalla Commissione speciale. L'onorevole Piro, viceversa, ha avanzato delle critiche sulla questione della competenza per materia ma, soprattutto, ha fatto un rilievo che, credo, vada in un certo senso corretto. Noi — sostiene l'onorevole Piro — ci interesseremmo dei controlli perché lo Stato ha approvato la legge 142. Se non ci fosse stata tale legge di riforma, non ci saremmo interessati del problema dei controlli. Credo che la questione non stia in questi termini; anzi, voglio dire che su questa tematica ci siamo confrontati e decisi prima ancora che lo Stato approvasse la 142. Si è evidenziata una serie di posizioni diversificate secondo le parti politiche. Pertanto non c'è alcun nesso, a mio avviso, tra la legge numero 142 e la normativa sui controlli che stiamo esaminando.

Da ultimo, dopo l'intervento molto articolato ma estremamente puntuale dell'onorevole Michelangelo Russo sull'impostazione generale del disegno di legge, riterrei opportuno rifarmi alla stessa impostazione, per sottolineare le cose che possono essere condivise e quelle su cui possiamo discutere, e per spiegare il perché di talune nostre scelte. Per far ciò dovremmo cercare di rispondere a tre interrogativi: il tipo di controllo che vogliamo, la composizione dell'organo e l'istituzione che deve nominare od eleggere il Coreco e le sezioni provinciali. Cominciamo dal primo: è vero che per alcune materie ci stiamo muovendo, anch'io ho sostenuto la necessità di percorrere questa via, nel solco tracciato dallo Stato; così in tema di

concorsi e di appalti. Anzi, avremmo potuto seguire di più la legge dello Stato. Vorrei, però, richiamare l'attenzione dell'onorevole Michelangelo Russo sull'emendamento da lui presentato circa la composizione dell'organismo di controllo. L'onorevole Russo ha, infatti, sostenuto alla tribuna che la sua posizione è vicina all'impostazione della «142». Ora, è vero che la legge numero 142 rimette alle Regioni la scelta dei componenti, ma, onorevole Michelangelo Russo, con quale sistema? Con il sistema del voto qualificato che non mi pare incontri il favore di alcuni gruppi politici dell'Assemblea. Ed allora? Ci vogliamo adeguare allo Stato, ma con quale sistema? Con un sistema elettorale diverso da quello previsto dallo Stato. Ecco, allora, poiché la politica è anche realismo, la prima grande difficoltà: approntare un disegno di legge che tenga conto degli orientamenti politici dei Gruppi parlamentari presenti in Assemblea.

Proprio per ciò è stato scelto un tipo di controllo misto: per realizzare, intanto, l'esigenza di una forma di coordinamento. Infatti la critica più spietata che in tutti questi anni è stata rivolta alle Commissioni di controllo, a parte il verificarsi di fenomeni degenerativi, è quella di una mancanza di uniformità di giudizio: la delibera A adottata dal comune B veniva approvata; la stessa delibera, adottata dal comune C, veniva bocciata.

PAOLONE. A volte dallo stesso comune!

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. A volte dallo stesso comune. Comune per comune, provincia per provincia, si andava incontro a decisioni diverse con una contraddittorietà che abbiamo individuato come punto debole del sistema delle Commissioni provinciali di controllo.

Mi è sembrato, pertanto, opportuno che il legislatore si facesse carico in primo luogo della eliminazione della contraddittorietà di decisioni, prevedendo un organismo capace di assicurare la unicità di indirizzo attraverso un opportuno coordinamento; qualcosa, però, che fosse più incisiva della conferenza dei Presidenti delle Commissioni di controllo, prevista dalla vecchia legislazione. Tali conferenze, infatti, non hanno dato i frutti sperati, probabilmente perché non prevedevano alcuna decisione conclusiva. Il Presidente della Regione si limitava, con tale strumento, a convocare ed ascoltare i Presidenti

senza poter prendere alcun provvedimento ulteriore. Adesso viene introdotto un potere sanzionatorio in caso di reiterato comportamento contraddittorio della Commissione di controllo.

Ecco, quindi, delinearsi il Coreco, al livello regionale, come organismo di coordinamento in grado di garantire l'unicità di indirizzo.

Ma perché il Coreco regionale assolva questa funzione, bisogna dargliene la competenza. Bisogna, in altri termini, individuare, così come abbiamo fatto — credo — con l'articolo 17, una serie di materie di maggior rilievo: statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici, disciplina del personale, recepimento dei provvedimenti concernenti il trattamento economico, bilanci di previsione e consuntivi, costituenti oggetti di tale competenza.

Se avessimo scelto una strada diversa, come, ad esempio, quella di attribuire all'organismo regionale soltanto le delibere assunte dai Consigli e dalle Giunte delle nuove province regionali, avremmo potuto assicurare il coordinamento solo per queste ultime e non per i comuni. Ecco perché si è preferito adottare questo sistema misto per territorio e materia, al fine di attribuire all'organismo regionale un compito avvertito come indispensabile dalle parti politiche, dalla società civile, dalle amministrazioni comunali, in tutti questi anni.

Sul problema della composizione, ho già dichiarato in Commissione speciale che la composizione politica di questa Assemblea non consente l'adeguamento della normativa regionale a quella statale, basata su cinque membri. Non si avrebbero i numeri sufficienti a garantire la rappresentanza di tutte le parti politiche. Ribadisco in Aula questo concetto, per cui il numero dei componenti va elevato.

L'organo che nomina, costituisce il terzo e conclusivo punto. Si discute se i componenti debbano essere eletti dall'Assemblea o se viceversa debba essere il Governo a nominarli. Ribadisco in proposito quanto sostenuto in Commissione speciale: la posizione più corretta è, a mio avviso, una posizione mediana nel senso che debba essere il Governo a nominarli dopo una mediazione politica, vale a dire, dopo la formulazione di un parere vincolante da parte della Commissione «Affari istituzionali» e dopo che tra Governo e Istituzione parlamentare ci sia stato un raccordo per tenere conto della composizione politica dell'Assemblea.

Non è un criterio di lottizzazione questo che il Governo propone, ma un criterio di rispetto

delle parti politiche. Riteniamo che l'organizzazione dei controlli sia una fase molto delicata perché sovrintende alla vita dei comuni e delle province; è necessario, pertanto, non solo che le parti politiche siano presenti, ma che lo siano con rappresentanti qualificati e ricchi di esperienza. Inoltre non vi deve essere piena rispondenza tra la composizione di un Governo, espressione della maggioranza, e la composizione delle Commissioni di controllo, perché è giusto che in esse siano rappresentate le opposizioni. Mi sembra che questa posizione, che è anche quella del Governo, sia estremamente corretta.

Si prefigura, pertanto, non una nomina che privilegi solo i rappresentanti dei partiti che compongono la maggioranza o gli esperti che ubbidiscono a logiche di maggioranza, ma una nomina che, scrupolosamente, rispecchi la composizione dell'Assemblea regionale siciliana.

A me pare che con questi chiarimenti, con questa sottolineatura della posizione del Governo che si ritrova espressa nel testo esitato dalla Commissione, si possa andare avanti.

Qualche altro problema di dettaglio va rivisto. Per questo il Governo si è fatto carico di presentare alcuni emendamenti. So che nella Commissione speciale la posizione del Governo sul problema che di seguito esporrò, non ha avuto fortuna. La ribadiamo nella speranza di averne di più adesso. Riteniamo, infatti, che all'interno delle sezioni provinciali e regionale del Coreco sia necessaria la presenza di alcuni funzionari, e che, anche se dotati solo di un voto consultivo, per creare un raccordo tra lo Stato e la Regione, uno di essi sia un alto funzionario della Prefettura. Su questo punto si è già svolta una discussione in Commissione speciale; probabilmente la riavremo anche in Aula. Il Governo, infatti, sente il dovere di riproporla affinché venga apprezzata nel giusto senso da parte dell'Assemblea. Mi pare che la materia dei controlli in Sicilia sia condizionata alla risposta a questi tre problemi: il tipo di controllo, la composizione dell'organo di controllo e la scelta dell'organo incaricato della nomina dei controllori.

Non possiamo dire che la proposta del Governo o il lavoro su di essa svolto dalla Commissione speciale siano da sottovalutare. Si dà, anzi, atto alla Commissione tutta, dal suo Presidente ai componenti, così come alle parti politiche, dell'alto profilo degli interventi pronunciati in quest'Aula. Alla fine possiamo dire di

avere fatto tutti un buon lavoro nell'interesse della Regione, dei comuni e delle province.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Ai sensi del nono comma dell'articolo 127 del Regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta.

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19,05).

La seduta è ripresa.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

PLUMARI, segretario f.f.:

«Articolo 1.

1. È istituito il Comitato regionale di controllo sugli atti delle province e dei comuni.

2. Il Comitato regionale di controllo si articola nella sezione centrale, con sede in Palermo, ed in sezioni provinciali, ciascuna con sede nel capoluogo delle province regionali.

3. La sezione centrale e le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo sono costituite con decreti del Presidente della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PLUMARI, segretario f.f.:

«Articolo 2.

1. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono composte da:

— un presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale

per gli Enti locali, scelto tra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati a riposo, direttori regionali o equiparati a riposo, avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei patrocinanti in Cassazione;

— sette membri nominati su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti locali, su conforme parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, scelti tra:

a) iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti;

b) coloro che abbiano ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, presidente di provincia, deputato regionale o parlamentare nazionale;

c) dipendenti statali, regionali o degli enti locali, in quiescenza, con qualifiche dirigenziali;

d) magistrati o avvocati dello Stato, in quiescenza;

e) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed amministrative;

f) segretari comunali o provinciali, in quiescenza».

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che quello in esame sia l'articolo centrale del disegno di legge, comunque uno tra i suoi più importanti articoli. Allo stesso sono stati presentati parecchi emendamenti, che necessitano di un approfondimento. Ritengo, pertanto, che sarebbe utile accantonare l'articolo 2 e poi vedere (anche informalmente, in una riunione di Commissione dopo la chiusura dei lavori d'Aula) di trovare uno sbocco positivo. Chiedo quindi l'accantonamento dell'articolo 2 e degli emendamenti relativi.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cusimano ed altri il seguente emendamento:

articolo 2 bis: «Le sezioni provinciali sono composte da:

— un presidente designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti locali, scelto tra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati a riposo, direttori regionali, avvocati iscritti da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati;

— nove membri eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno, scelti tra:

a) iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti;

b) coloro che abbiano ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, presidente di provincia, deputato regionale o parlamentare nazionale;

c) dipendenti statali, regionali o degli enti locali, in quiescenza, con qualifiche dirigenziali;

e) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed amministrative;

f) segretari comunali o provinciali, in quiescenza».

Data la connessione con l'articolo 2, anche l'emendamento articolo 2 bis viene accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

PLUMARI, *segretario f.f.*:

«Articolo 3.

1. La sezione centrale e le sezioni provinciali eleggono nel proprio seno il vicepresidente.

2. Le funzioni di segretario della sezione centrale e di ciascuna sezione provinciale sono svolte da un funzionario della Regione, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata, in servizio presso gli uffici della sezione centrale o di ciascuna sezione provinciale, designato dall'Assessore regionale per gli Enti locali.

3. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono rinnovate integralmente ogni cinque anni o quando venga meno la maggioranza dei rispettivi componenti».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

sostituire il 1° comma con il seguente: «La sezione centrale e le sezioni provinciali eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dall'Assemblea regionale siciliana»;

— dagli onorevoli Galipò, Placenti ed altri:

al punto 2 sostituire le parole: «a dirigente od equiparato» con: «assistente» e dopo la parola: «dirigente» sostituire: «dall'Assessore regionale per gli Enti locali» con le parole: «dal presidente della sezione centrale o di ciascuna sezione provinciale»;

— dal Governo:

aggiungere il seguente comma: «Il Presidente ed i componenti della Sezione centrale e delle sezioni provinciali non sono immediatamente confermabili».

Il parere della Commissione sull'emendamento Piro?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Piro.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè l'emendamento Piro parla di presidente e vicepresidente da eleggere in seno alle sezioni centrali e provinciali e poichè anche nel testo di un emendamento del Governo per ora accantonato, è prevista l'elezione del vicepresidente all'interno della Commissione, le chiedo se la mancata approvazione dell'emendamento dell'onorevole Piro possa precludere l'esame dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. La mancata approvazione dell'emendamento, evidentemente, è preclusiva.

RUSSO. Così si fa un passo indietro rispetto al testo del Governo. So benissimo, signor Presidente, di sollevare un problema.

PRESIDENTE. È una giusta osservazione, onorevole Russo.

Si passa all'esame dell'emendamento degli onorevoli Galipò ed altri.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, l'emendamento è stato formulato per evitare che il lavoro delle commissioni abbia a subire ritardo per la figura del segretario che secondo una mia valutazione, è diversa dall'ufficio di segreteria previsto all'articolo 9; ufficio che è retto da un dirigente superiore.

Qui si tratta di assegnare alle commissioni un funzionario verbalizzante che deve essere in condizioni di garantire la presenza. Se venisse mantenuto il testo del disegno di legge, potrebbe accadere, ad esempio, che, in occasione di una evenienza straordinaria che non consenta al funzionario di essere presente, i lavori della commissione non possano svolgersi, ammenocché l'Assessore non nomini per tempo un sostituto del verbalizzante. L'esperienza del passato è in direzione dell'emendamento in quanto, sino a questo momento, i segretari verbalizzanti sono stati scelti tra i funzionari di qualifica non inferiore ad assistente e nominati dal presidente dell'organo di controllo. Vorremmo che questo procedimento fosse mantenuto, essendo figure e funzioni diverse da quelle dell'ufficio di segreteria, previsto per ogni organo di controllo e retto da un dirigente superiore.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che le cose stiano esattamente così come illustrate dall'onorevole Galipò. Le funzioni di segretario della sezione centrale e di ciascuna se-

zione provinciale sono svolte da un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata. Si tratta, cioè, del segretario della sezione che, se non fosse nominato dall'Assessore tra i funzionari facenti parte dell'Amministrazione, diventerebbe il segretario particolare del presidente.

Il Governo lascia la scelta all'Aula: se vogliamo che il segretario della sezione diventi un segretario o un portaborse del presidente, il Governo non ha nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento. Però deve essere chiaro che in tal modo la figura del segretario finirebbe con il coincidere con quella di portaborse del presidente della Commissione di controllo.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare al Governo che lo spirito del mio emendamento non è quello di istituire la figura del portaborse. Dal momento che le Commissioni non stanno sorgendo adesso, sappiamo per esperienza che le stesse hanno a disposizione un segretario verbalizzante, funzionario della Regione, che non è il portaborse del presidente. Ma, onorevole Assessore, se noi dobbiamo dare a questa figura un ruolo cui si accede con qualifica non inferiore a dirigente e poi costituiamo un'unità operativa di segreteria, retta da un dirigente superiore, a me sembra che si crei un doppione per lo svolgimento di una funzione, quella di verbalizzazione, per la quale è sufficiente un assistente. Inoltre, che la nomina sia fatta dal presidente dell'organo di controllo, credo sia un atto funzionale all'organizzazione della Commissione. Vorrei chiedere al Governo, nel momento in cui, per un impedimento improvviso, il segretario non si può presentare, come dovrebbero svolgersi i lavori.

Non si può tenere la riunione, perché si deve aspettare che l'Assessore decreti la sostituzione del segretario?

Non mi sembra che a tale stregua si razionalizzi il lavoro di un organo che invece deve essere snello, in condizioni di rispondere sempre.

L'emendamento, quindi, serve a dare snellezza e certezza di procedura alle Commissioni provinciali di controllo e non a creare figure di portaborse o di segretari particolari.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ribadisco l'importanza di tenere presenti i compiti che svolge il dirigente che diventa segretario della Commissione. Il segretario della Commissione non deve soltanto verbalizzare; ha anche il dovere di preparare le pratiche per l'esame, di collaborare con il presidente per predisporre l'ordine del giorno, di garantire la segretezza, il rispetto delle priorità e l'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche; è pertanto una figura importante.

Nel momento in cui può essere nominato dal presidente in piena libertà, facciamo di tale figura un'altra cosa: lasciamo che diventi, forse è eccessiva questa mia espressione, un portaborse, ma in ogni caso autorizziamo la nomina di un funzionario docile, molto sensibile agli impulsi del presidente.

Il Governo per principio non si oppone a niente. Ha solo il dovere di dire come stanno le cose: se vogliamo un funzionario docile agli impulsi del Presidente, accogliamo l'emendamento dell'onorevole Galipò; se vogliamo un funzionario di alto profilo, che faccia il segretario, non solo verbalizzante, ma con tutte le incombenze che la sua funzione comporta, allora approviamo una norma diversa.

PLACENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in aggiunta a quello che diceva l'onorevole Galipò, vorrei specificare che l'esigenza dell'emendamento nasce da una particolare valutazione. Poniamo il caso che, nel momento della seduta, il segretario, nominato con la procedura di cui alla legge, presenti certificato medico. Allora cosa accade? Si rinvia la seduta? Ho volutamente banalizzato la questione per far comprendere quale sia l'esigenza reale da cui nasce la necessità di emendare l'articolo. Con la modifica proposta si prevede la possibilità che anche l'assistente possa fungere da segretario della Commissione specificatamente per le sedute.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Favorevole a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Il Governo, sul punto, si rimette alla volontà che manifesterà l'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Galipò, Placenti ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo all'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 4.

1. Al presidente ed ai membri della sezione centrale e delle sezioni provinciali si applicano, in tema di posizione giuridica e di permessi, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai componenti dei comitati regionali di controllo previsti dalla legge 8 giugno 1990, numero 142, e successive modifiche.

2. Al presidente della sezione centrale e delle sezioni provinciali è attribuita un'indennità di carica pari alla misura massima dell'indennità prevista dalle leggi vigenti per il presidente della provincia ove ha sede l'organo di controllo o, ove sia maggiore, dell'indennità prevista per il sindaco del comune capoluogo.

3. Al vicepresidente della sezione centrale e delle sezioni provinciali è attribuita l'indennità

di cui al comma 2, nella misura del 75 per cento.

4. Agli altri componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali ed al segretario, è attribuita un'indennità di carica pari al 65 per cento della misura spettante al presidente.

5. Al presidente ed agli altri componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 13, ultimo comma, e dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modifiche».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a non usare in Aula il telefono cellulare.

VIRGA, *deputato questore*. Chiedo di parlare sull'argomento quale deputato questore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGA, *deputato questore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione del richiamo fatto dal Presidente sull'uso dei telefoni cellulari in Aula, per rammentare quanto già oggetto di avvertimento verbale per gli illustri colleghi, vale a dire di non utilizzare il telefono portatile in Aula né per ricevere né per trasmettere, divieto introdotto per rispetto alla dignità dell'Aula medesima. In caso contrario, come deputato questore anziano, coadiuvato dagli altri questori, mi vedrei costretto a disporre il sequestro dell'apparecchio.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge in esame.

Pongo in votazione l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 5.

1. Non possono essere nominati, e non possono comunque far parte della sezione centrale e delle sezioni provinciali:

a) i parlamentari europei e nazionali;

b) i deputati all'Assemblea regionale siciliana;

c) gli amministratori in carica di province, comuni o di altri enti i cui atti sono soggetti al controllo del Comitato regionale di controllo, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo Comitato;

d) coloro che versino in situazioni di inleggibilità alle cariche di cui alle lettere b e c, con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

e) i dipendenti ed i contabili degli Enti locali i cui atti sono sottoposti al controllo del Comitato regionale di controllo ed i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti locali della Regione;

f) i componenti di altro Comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;

g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o enti sottoposti al controllo regionale;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello nazionale, regionale o provinciale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del Comitato regionale di controllo».

PRESIDENTE. Comunico che allo stesso è stato presentato, dagli onorevoli Cusimano ed altri, il seguente emendamento:

alla lettera g, dopo le parole: «presso la Regione» sopprimere le parole: «o enti sottoposti al controllo regionale».

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare il predetto emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

COSTA, segretario:

«Articolo 6.

1. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono convocate dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione degli affari da trattare, da comunicarsi ai singoli componenti nel domicilio eletto, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

2. Entro lo stesso termine devono essere resi disponibili presso gli uffici della sezione centrale o delle sezioni provinciali i documenti relativi agli affari da esaminare.

3. Per la validità delle adunanze della sezione centrale e delle sezioni provinciali è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti dell'organo.

4. La sezione centrale e le sezioni provinciali deliberano a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente.

5. I provvedimenti istruttori sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

6. I provvedimenti definitivi sono sottoscritti dal presidente e dal segretario».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 6 è stato presentato, dagli onorevoli Cusimano ed altri, il seguente emendamento:

al punto 2. sostituire le parole: «resi disponibili» con: «depositati».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare innanzitutto l'attenzione degli onorevoli proponenti l'emendamento sul fatto che, a mio giudizio e anche a giudizio della Commissione, sostituire le parole «resi disponibili» con «depositati» sposta all'indietro il termine iniziale a partire dal quale gli atti saranno effettivamente disponibili, anziché spostarlo in avanti. Onorevole Cusimano, rendere disponibile un atto significa metterlo materialmente a disposizione per la consultazione; «depo-

sitare» l'atto non è ancora il momento in cui l'atto è effettivamente consultabile.

Ritengo che sia meglio mantenere il testo originario. Suggerirei, pertanto, onorevole Cusimano, di ritirare l'emendamento.

CUSIMANO. È una questione di interpretazione; comunque, anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

COSTA, segretario:

«Articolo 7.

1. I componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica

2. Decadono altresì dalla carica coloro che, successivamente alla nomina, vengano a versare in una situazione che non avrebbe consentito la nomina, tranne che, previa diffida, non rinuncino alla situazione che dà luogo ad una causa di incompatibilità.

3. La decadenza è in ogni caso pronunciata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti locali, sentito l'interessato».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il secondo comma dell'articolo 7 recita: «*Decadono altresì dalla carica coloro che, successivamente alla nomina, vengano a versare in una situazione che non avrebbe consentito la nomina stessa, tranne che, previa diffida, non rinuncino alla situazione che dà luogo ad una causa di incompatibilità*».

Desidererei sapere quanto tempo è assegnato per dichiarare la rinuncia o meno alla cari-

ca che ha determinato l'incompatibilità, in quanto, secondo l'attuale testo, si può rimanere a tempo indeterminato nella situazione di incompatibilità.

Seconda questione; il comma terzo dell'articolo 7 recita: «*La decadenza è in ogni caso pronunciata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti locali, sentito l'interessato*».

Che significa «sentito l'interessato»? Se ci sono situazioni certe di incompatibilità, se è stato diffidato e non ha rimosso le ragioni della incompatibilità, perché si deve sentire l'interessato? Queste cose non le capisco. Con questi due commi si rende infinito il termine di sussistenza delle eventuali incompatibilità.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Non credo che la situazione che si viene a creare stia esattamente in questi termini. La posizione di incompatibilità o di ineleggibilità sussiste nel momento in cui si manifesta o da quando qualcuno la fa rilevare. Solo allora si mette in moto un meccanismo che, oltre a garantire gli interessi della pubblica Amministrazione (l'Assessore che promuove e istruisce, il Presidente della Regione che decreta), deve tutelare anche l'interessato. Da ciò la necessità di una sua audizione, poiché potrebbe essere stato presentato un esposto, anche firmato, non rispondente al vero, o per mancanza di notizie o per mancanza di conoscenza delle situazioni di incompatibilità. Credo pertanto che l'inciso vada mantenuto per garantire il massimo della serenità di giudizio possibile.

COLOMBO. Se l'Assessore deve diffidare l'interessato, dovrà prima accertare l'esistenza della causa di inammissibilità.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Credo che non costituisca una perdita di tempo, ma che, al contrario, sia un preciso dovere della pubblica Amministrazione quello di sentire l'interessato perché faccia conoscere la sua posizione anche con la esibizione di eventuale documentazione a corredo. La norma, quindi, garantisce la pubblica Amministrazione agente e l'interessato resistente.

PLACENTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che la preoccupazione espressa dall'onorevole Colombo abbia un qualche fondamento e che ad essa si possa ovviare specificando un termine entro cui deve essere notificata la diffida. Si potrebbe, ad esempio, precisare che la diffida debba avvenire entro 15 giorni dall'accertamento della situazione di incompatibilità e che, subito dopo, scattino gli ulteriori provvedimenti per regolarizzare la situazione dell'interessato. Credo che, se l'Assessore La Russa è d'accordo, potrebbe essere questo il modo per superare le obiezioni avanzate.

PALILLO. ...Cioè la rinuncia, non la diffida.

PLACENTI, *relatore*. Sia la rinuncia che la diffida dovrebbero aver luogo entro 15 giorni.

COLOMBO. Entro 15 giorni dalla diffida.

PLACENTI, *relatore*. No, onorevole Colombo. Per essere chiari, a mio avviso, entro lo spirare dei 15 giorni o si verifica la rinuncia dell'interessato o scatta la diffida, e dopo la diffida conseguono i provvedimenti del caso.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, volevo far rilevare, con molta serenità e sommessamente, che dal momento in cui il Capo dell'Amministrazione viene a conoscenza dell'esistenza di una causa di incompatibilità a carico di un componente deve immediatamente intervenire, a meno di non incorrere in omissione d'atti d'ufficio, e nessuno, trovandosi in tale situazione, si asterrà dall'intervenire andando soggetto ad una eventuale denuncia penale.

Semmai bisogna stabilire che la diffida deve essere notificata fissando il termine di 15 giorni. La Commissione sta approntando un emendamento così formulato: «...tranne che previa diffida non rinunzino entro 15 giorni alla situazione che dà luogo alla causa di incompatibi-

lità». La diffida obbliga l'interessato a scegliere: o continuare nell'incarico di componente della Commissione o dimettersi.

COLOMBO. L'inciso «sentito l'interessato» non può essere cassato?

PIRO. In effetti non ha senso. Sono d'accordo con l'onorevole Colombo.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 7:

al secondo comma dopo le parole: «non rinuncia» aggiungere: «entro quindici giorni»;

al comma terzo sopprimere l'inciso: «sentito l'interessato».

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul primo emendamento concordo, in quanto è giusto accompagnare la diffida con un termine; non sul secondo. In questo caso siamo in presenza di un procedimento amministrativo complesso. Se viene rilevata la condizione di incompatibilità o di ineleggibilità, si attiva il meccanismo previsto nel comma secondo, cioè la diffida entro quindici giorni dalla notifica. A tal proposito ha ragione l'onorevole Capitummino: il Presidente della Commissione o l'Assessore per gli Enti locali, o comunque la pubblica Amministrazione, a conoscenza della situazione di incompatibilità o di ineleggibilità, deve procedere, entro quindici giorni, ad inviare la diffida.

Se il soggetto che si presume trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità non rimuove la causa della ineleggibilità o della incompatibilità, scatta il meccanismo previsto dal comma terzo; vale a dire che l'Assessore regionale per gli Enti locali disporrà l'istruttoria e sottoporrà il caso al Presidente della Regione, competente ad emanare la pronuncia di decadenza. Ma va sentito l'interessato, perché l'interessato che non si è dimesso potrebbe avere le carte in regola.

COLOMBO. Ma quando è diffidato, se ha le carte in regola, le fa valere.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Non è così. Chiedo, pertanto, alla Commissione di ritirare il secondo emendamento, ritenendo indispensabile l'audizione dell'interessato. Subordinatamente chiedo l'accantonamento dell'emendamento, onde avere la possibilità di richiedere sul punto un parere all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione ritira l'emendamento?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. La Commissione aveva tolto le parole «giustificato» e «sentito l'interessato» non perché volesse eliminare questa garanzia per l'interessato, ma perché convinta che l'inciso si riferisse soltanto al comma secondo. L'intervento dell'Assessore ha chiarito questo diverso aspetto, vale a dire che «sentito l'interessato» fa riferimento anche alla fattispecie del primo comma, cioè ai casi di decadenza senza giustificato motivo di coloro che non partecipano a tre sedute consecutive.

Dopo questa precisazione mi sembra ipotizzabile il caso di un Assessore per gli Enti locali molto efficiente che, senza la preventiva notifica, dichiarasse decaduti i componenti assentatisi per tre sedute consecutive. In questo caso l'inciso «sentito l'interessato» serve a limitare il potere dell'Assessore subordinandolo all'obbligo di preventiva notifica all'interessato affinché questi si possa difendere. Su questo punto chiedo, a nome della Commissione, un momento di riflessione, che potrebbe portare o al ritiro dell'emendamento o a specificare meglio la norma in modo da riferire il «sentito l'interessato» soltanto al disposto del primo comma. Tuttavia, non modificandosi la sostanza delle cose, propenderei per il ritiro dell'emendamento ed il mantenimento del testo attuale.

Dispongo l'accantonamento dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, così come richiesto dal Governo.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 8.

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla ca-

rica dei componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali, deve essere immediatamente nominato il sostituto, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

2. Sino a quando non si sarà provveduto alla nuova nomina la sezione centrale e le sezioni provinciali continuano a funzionare con i soli componenti in carica, salvo il disposto dell'articolo 6, comma 3».

PRESIDENTE. Comunico che allo stesso è stato presentato il seguente emendamento a firma degli onorevoli Cusimano ed altri:

al punto 1, sopprimere: «deve essere immediatamente nominato»;

al punto 1, sostituire le parole: «deve essere immediatamente eletto con le stesse modalità dell'articolo 2 o dell'articolo 2/bis»;

al punto 2, sostituire: «alla nuova nomina» con: «alla nuova elezione».

Dispongo l'accantonamento dell'articolo 8, in quanto connesso all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 9.

1. Presso la sezione centrale e presso ciascuna sezione provinciale è istituito un ufficio di segreteria, al quale è preposto un dirigente superiore, articolato in unità operative, in relazione all'entità ed alla complessità degli affari da trattare.

2. Alla assegnazione del personale presso gli uffici suddetti si provvede con decreto dell'Assessore regionale per gli Enti locali, sentito il consiglio di direzione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 10.

1. Alle spese della sezione centrale e delle sezioni provinciali, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi e dei relativi uffici, nonché di corresponsione delle indennità di carica e di missione, si provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a mezzo di aperture di credito a favore del funzionario preposto all'ufficio di segreteria».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 11.

1. Tutte le deliberazioni provinciali e comunali sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, istituito presso la relativa sede, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti di concessione, ivi comprese le concessioni edilizie comunali.

3. Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 12.

1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità di cui agli articoli seguenti, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

2. Le deliberazioni suindicate, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediata-

mente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 13.

1. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 14.

1. La sezione centrale e le sezioni provinciali svolgono il controllo di legittimità sugli atti delle province e dei comuni.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie dell'ente, restando esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il controllo di cui al comma precedente non può essere soggetto a condizione.

4. Il controllo di legittimità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi comporta altresì la verifica della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 15.

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni concernenti materie attribuite alla competenza esclusiva dei consigli provinciali e comunali nonché le deliberazioni di competenza delle giunte provinciali e comunali nelle materie appresso indicate:

a) acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;

b) contributi;

c) assunzioni.

2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le altre deliberazioni che i consigli e le giunte intendono sottoporre, di propria iniziativa, allo stesso controllo.

3. Sono pure soggette a controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza delle giunte provinciali e comunali nelle materie appresso indicate, quando un quinto dei consiglieri provinciali o un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata di riesame, entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione all'albo, con l'indicazione delle norme violate:

a) indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

b) stato giuridico e trattamento economico del personale.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

5. Sono ancora soggette al controllo preventivo di legittimità, nei limiti dei vizi denunciati, le deliberazioni di competenza delle giunte provinciali e comunali quando un quinto dei consiglieri provinciali o un quinto dei consiglieri comunali le ritengano viziose di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio, con richiesta scritta e motivata, con l'indicazione dei relativi vizi, da presentare entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione all'albo.

6. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

il primo comma è sostituito con il seguente: «Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni concernenti materie attribuite alla competenza esclusiva dei consigli provinciali e comunali nonché le deliberazioni di competenza delle giunte provinciali e comunali nelle materie appresso indicate:

a) acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale»;

— dagli onorevoli Russo ed altri:

al primo comma dopo la parola: «competenza» *sopprimere la parola:* «esclusiva»;

dopo le parole: «un quinto dei consiglieri» *aggiungere le parole:* «ovvero un gruppo consiliare regolarmente costituito in base al regolamento interno vigente presso ciascun Ente»;

— dagli onorevoli D'Urso ed altri:

al primo comma, lettera c) aggiungere dopo: «assunzioni» *le parole:* «stato giuridico ed economico del personale»;

al terzo comma sopprimere la lettera b);

sostituire il terzo comma dell'articolo 15 con il seguente: «Sono altresì soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di competenza delle giunte provinciali e comunali nelle materie appresso indicate, quando un decimo dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione all'albo: indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi»;

— dagli onorevoli Cusimano ed altri:

al punto 4 sostituire: «ai capigruppo consiliari» *con:* «ai consiglieri comunali»;

— dagli onorevoli D'Urso ed altri:

sostituire il quinto comma dell'articolo 15 con il seguente: «Sono ancora soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di competenza delle giunte provinciali e comunali quando un decimo dei consiglieri provinciali o un decimo dei consiglieri comunali le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio con richiesta scritta da presentare entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione all'albo».

Per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori d'Aula del disegno di legge numero 702/A.

D'URSO. Chiedo di parlare a norma dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta dell'11 dicembre dello scorso anno l'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente ha chiesto di sospendere l'esame del disegno di legge numero 702, avente come oggetto la disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi, al fine di acquisire un parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione sulla legittimità costituzionale del predetto disegno di legge.

Ho immediatamente reagito valutando negativamente la posizione del Governo ed ho dimostrato la piena compatibilità del disegno di legge e, in particolare, dell'articolo 1 di esso con le norme costituzionali e statutarie. Ho altresì espresso il dubbio che alla base della richiesta del Governo ci fosse la volontà di insabbiare il disegno di legge per garantire non la certezza del diritto, ma della violazione di esso da parte delle amministrazioni locali.

L'Ufficio legislativo e legale, con assoluta tempestività, ha dato al Governo il parere richiesto, dichiarando di ritenere il disegno di legge conforme alla Costituzione e allo Statuto con argomentazioni molto chiare e con ampi richiami giurisprudenziali.

Gradirei sapere dal Governo se, dinanzi al limpido pronunciamento dell'Ufficio legislativo e legale, permangono in esso dubbi e per-

plexità. Se così fosse ci troveremmo dinanzi a una situazione, a dir poco, paradossale: da una parte la posizione favorevole all'attribuzione all'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente di un potere che gli consente di ristabilire la legalità violata in presenza di strumenti urbanistici illegittimi; dall'altra uno strano Governo che, benché titolare nella materia del territorio di poteri che lo pongono in una posizione di supremazia rispetto ai comuni, si oppone all'attribuzione del predetto potere di annullamento per poter continuare a dire, nelle fattispecie previste dal disegno di legge, di essere nell'impossibilità giuridica di intervenire.

Chi si oppone alla rapida approvazione del disegno di legge numero 702, abbia la compiacenza di non parlare mai più di trasparenza della pubblica Amministrazione.

L'impegno per la trasparenza non è fatto di vuote parole, esso implica l'assunzione di comportamenti chiari e coerenti.

Chiedo, pertanto, alla Presidenza dell'Assemblea di voler reinscrivere il disegno di legge predetto all'ordine del giorno.

Per chiedere l'esame con procedura d'urgenza del disegno di legge numero 1048 e per la sollecita istituzione della Sovrintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta.

PLACENTI. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato annunziato oggi il disegno di legge numero 1048 che reca: «Istituzione del museo regionale di Gela». Vorrei chiederne la trattazione con procedura d'urgenza.

Nella Commissione di merito si sta discutendo analoga materia che, però, non prende in considerazione le ipotesi che, invece, il disegno di legge cui io mi riferisco prevede. Vorrei, inoltre, ricordare al Governo, molto degnamente rappresentato dall'onorevole La Russa, Assessore per gli Enti locali, che resta ancora aperta e da definire la questione relativa all'istituzione della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta.

Ho sollevato l'argomento diverse volte in quest'Aula. Recentemente mi era stata fornita categorica risposta che detta istituzione poteva considerarsi cosa fatta. Si era appreso che il comune aveva già approntato i locali, che l'Assessore alla Presidenza aveva assicurato la disponibilità di personale all'Assessore competente; non si vede perché si rinvii ancora l'istituzione della Sovrintendenza, che corrisponde, per altro, ad un dettato di legge da tanto tempo disatteso.

Chiedo, pertanto, all'onorevole La Russa di farsi parte diligente presso il Governo per questa particolare esigenza, atteso che da qualche settimana avevo smesso di ricordarlo, semplicemente perché mi era stato categoricamente assicurata la prossima istituzione dell'ufficio.

PRESIDENTE. Onorevole Placenti, per quanto riguarda il disegno di legge numero 1048, le comunico che la votazione relativa alla richiesta di procedura d'urgenza sarà inserita all'ordine del giorno della prossima seduta.

Per quanto riguarda, invece, la questione della Sovrintendenza, devo dire che la Presidenza dell'Assemblea si è già attivata e che, inoltre, a titolo personale, recependo la sua richiesta, ho chiesto al rappresentante del Governo di riferire in quinta Commissione legislativa in merito alla legge istitutiva di tre Sovrintendenze.

Sulle manifestazioni di protesta di ieri davanti la sede dell'Assemblea.

CHESSARI. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta di stamattina l'onorevole Cusimano ha lamentato che, ieri sera, il nostro Parlamento era circondato da una folla, non meglio identificata, che ne avrebbe impedito il libero accesso.

Dopo la seduta della Commissione Bilancio, mi sono trattenuto fino a tardi e ho potuto constatare che, sia pure con qualche piccola difficoltà, era possibile entrare ed uscire dal Palazzo dei Normanni. La folla che stazionava fuori dal Palazzo non era per nulla anonima; si trattava prevalentemente dei lavoratori precari che era-

no in attesa dell'esito dei lavori della Commissione Bilancio.

Indubbiamente si è determinata una situazione di naturale esasperazione, perché queste centinaia di lavoratori attendono da anni l'emana-zione di un provvedimento legislativo che garantisca loro una retribuzione certa e dignitosa, ed il posto di lavoro. In tale contesto si è determinata una discussione, un confronto; ci sono stati dei battibecchi e davanti l'ingresso c'è stata anche una colluttazione nel corso della quale alcuni lavoratori hanno lamentato delle contusioni.

Leggo in un documento, pubblicato dal Partito democratico della sinistra di Vittoria, che un lavoratore si trova ricoverato in ospedale per trauma cranico, mentre per altri due lavoratori sono state refertate gravi lesioni.

Una donna in stato interessante è stata colpita brutalmente; un altro lavoratore è stato letteralmente scaraventato in aria; io stesso ieri sera sono sceso davanti al Palazzo ed ho parlato con questi lavoratori, che si erano trovati tra la polizia ed i nostri commessi, per fare opera di rasserenamento. Signor Presidente, credo che occorra operare affinché vengano poste in essere delle misure che garantiscano, così come ha chiesto l'onorevole Cusimano, il libero accesso al Parlamento siciliano. Però chiedo, a nome del Gruppo parlamentare del Partito democratico della sinistra, che la Presidenza assuma delle misure che, nel rispetto rigoroso della legge cui tutti — deputati, manifestanti, forze di polizia — siamo tenuti, tutelino anche il diritto dei cittadini e dei lavoratori a svolgere manifestazioni davanti al Parlamento regionale. Sono convinto, signor Presidente, che al fine di evitare un'ulteriore esasperazione è necessario riunire la seconda Commissione legislativa della nostra Assemblea per prendere in esame l'ordine del giorno, e dare così copertura finanziaria ai disegni di legge che giacciono in Commissione; in tal modo si darebbe una risposta positiva anche ai lavoratori precari che chiedono una soluzione del loro problema.

Vorrei, quindi, fare appello alla Presidenza ed ai gruppi parlamentari affinché si facciano carico di questa esigenza che è di ordine politico, ma anche di ordine morale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, giovedì 21 marzo 1991, alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno delle interrogazioni (Rubrica «Industria»):

numero 1383: «Ripristino del servizio di educazione dell'acqua dal sottosuolo della miniera "Floristella", sospeso per disposizione del Commissario straordinario dell'EMS», dell'onorevole Virlinzi;

numero 1407: «Iniziativa per assicurare un futuro produttivo sicuro all'azienda e ai lavoratori della Warm Boyler, società produttrice di scaldabagni nella zona di Carini», dell'onorevole Piro;

numero 1900: «Adeguamento della rete elettrica regionale al reale fabbisogno dell'utenza siciliana», dell'onorevole Graziano.

III — Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge:

— «Istituzione del Museo regionale di Gela. Norme per il recupero della nave del VI secolo a.C. in Gela e per la realizzazione di un parco archeologico ambientale» (1048).

IV — Discussione dei disegni di legge:

1) «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 titolo IV - 530/A) (Seguito).

2) «Norme in tema di ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana» (879 - 814 - 854 - 864 - 867/A).

3) «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» (338/A) (Seguito);

4) «Integrazioni alla legislazione regionale in materia di appalti di opere e di forniture pubbliche» (905 titolo II - 862 - 820 titolo III - 322/A);

5) «Norme in materia di personale delle Unità sanitarie locali» (745 - 418 - 539 - 589 - 628 - 701/A) (Seguito);

6) «Provvedimenti per il funzionamento dei poliambulatori e dei servizi di medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali» (772/A).

V — Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di sanità.

VI — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 - titolo III/A);

2) «Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 24, recante "Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica"» (954/A);

3) «Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, concernente i comitati di gestione delle Unità sanitarie locali» (943/A);

4) «Provvedimenti per consentire l'alienazione degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa» (538/A);

5) «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa» (952 - 905 titolo I - 820 titolo VI - 683 - 150 titolo III/A);

6) «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali» (849/A).

La seduta è tolta alle ore 20,05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo